



Si legge nella sentenza 11833/2013 delle SS.UU. Civili della Cassazione (pag. 19 e 20) e nella sentenza 27266/2013 delle medesime SS.UU. (pag. 16): "*Deve inoltre aggiungersi che **la successiva legge 31-12-2012 n. 247***

*(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense),*

***ancorché non suscettibile di efficacia immediata***

*(invero l'art. 1 terzo comma prevede che "All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore..."),*

***conferma l'operatività delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense***

*; infatti, considerato che*

***l'art. 65 (Disposizioni transitorie) primo comma sancisce che "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano***

***se necessario e in quanto compatibili***

***le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate***

*", e che l'art. 18 lettera d) prevede espressamente l'incompatibilità della professione di avvocato anche "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato",*

***ne consegue logicamente che non sono stati certamente abrogati dalla legge in esame gli artt. 3 del R.D.L 27-11-1933 n. 1578 ed 1 e 2 della legge 25-11-2003 n. 339***

***, che anzi***

***sono riconducibili agli stessi principi informativi di cui all'art. 18 citato***

***."***

Ebbene, in senso contrario alle riportate affermazioni delle SS.UU. si deve ritenere che la legge di riforma forense n. 247/12 abbia abrogato la l. 339/03 (se la l. 339/03 non si ritenga già abrogata, in data 13 agosto 2012, dall'art. 3, comma 5 bis del d.l. 138/11 in combinato disposto con la lettera a del comma 5 del medesimo art. 3) o ne determini sopravvenuta

incostituzionalità. Ciò in conseguenza dell'innovativa formulazione dell'art. 18, lettera d), della l. 247/12 rispetto al previgente art. 3 del r.d.l. 1578/1933. Peraltro, ai sensi dell'art. 65 l. 247/12, l'incompatibilità "da impiego" (stabilita dall'art. 3 del rdl 1578/1933) che è stata sostituita dalla incompatibilità "da attività" (stabilita dall'art. 18, lettera d, della l. 47/12) è inapplicabile già prima dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla l. 247/12 e, in particolare, già prima del regolamento sulla cancellazione dall'albo previsto dall'art. 15, co 2, della legge 247/12, perchè:

- in primo luogo, **non può qualificarsi "compatibile"** con l'incompatibilità "da attività";

- in secondo luogo, **non è "riconducibile agli stessi principi informatori di cui all'art. 18 citato"**;

- in terzo luogo, **non è "necessario" applicarla**, essendo sufficiente l'attivazione del potere di controllo deontologico del Consiglio dell'Ordine.

**MA APPROFONDIAMO L'ANALISI DEL DIRITTO POSITIVO (CLICCA SU "LEGGI TUTTO")**

...

**... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network [www.concorrenzaeavvocatura.ning.com](http://www.concorrenzaeavvocatura.ning.com) e aderisci al gruppo aperto ["concorrenza eavvocatura" su facebook](#) (contano già centinaia di adesioni).**





**Unificando il sistema di controllo corporativo nelle professioni titolate per gli outsiders**